

Convenzione di collaborazione tra
l'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Sezione Comunale di Casale Monferrato
A.I.S.A.
e il Comune di Valenza

Convenzione di collaborazione tra il Comune di Valenza e l'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Sezione Comunale di Casale Monferrato – A.I.S.A. - per la tutela dell'ambiente e del verde pubblico

PREMESSO che l'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Sezione Comunale di Casale Monferrato – A.I.S.A. con sede Casale M.to (AL) via XX Settembre n. 7, ha proposto all'Amministrazione Comunale di avviare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e prevenzione del rispetto delle norme in materia di tutela ambientale oltreché di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di ecologia e ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- la Legge Regionale 06 agosto 2023, n. 17 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale";

FRA

Il Comune di Valenza con sede in Valenza via Pellizzari n. 2 – C.F. 00314770066 , nella persona del dirigente del III settore _____, la quale agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, di seguito il **Comune**

E

l'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Sezione Comunale di Casale Monferrato – A.I.S.A. con sede Casale M.to (AL) Via XX Settembre n. 7 – C.F. 91034470061 nella persona di _____, di seguito l'**Associazione**

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

Articolo 1 – Finalità

Il Comune, nell'ambito delle attività di vigilanza al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione italiana Sicurezza Ambientale - A.I.S.A. per l'espletamento delle attività di controllo ambientale e prevenzione del rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, i cui compiti sono esplicitati al successivo articolo 2.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione -

1. La collaborazione tra l'Associazione A.I.S.A. e il Comune di Valenza comprende, nell'ambito del territorio della città, le seguenti attività di controllo ambientale:
 - a. promozione e diffusione dell'informazione in materia ambientale al fine di stimolare la coscienza civica ad un maggior rispetto dell'ambiente stesso;
 - b. sensibilizzazione dei cittadini sul divieto di abbandono a terra dei piccoli rifiuti (mozziconi, cartacce) sul corretto utilizzo dei contenitori stradali e sulle corrette modalità di raccolta differenziata;
 - c. controllo ambientale in genere su temi a richiesta dell'Ufficio Ecologia e Ambiente;
 - d. controllo ecologico sugli animali da passeggio, randagismo e zoofilo in genere,

sensibilizzazione dei cittadini sul divieto di abbandono deiezioni canine e corretta gestione dei cani nelle aree pubbliche, strade e giardini, in particolare per i cani pericolosi;

e. ulteriori attività di supporto all'amministrazione su specifica richiesta dell'ufficio ecologia e Ambiente anche in coordinamento con il comando Polizia Locale.

2. Tutte le attività espletate dall'Associazione sono complementari e non sostitutive dei servizi di competenza Comunale.
3. Qualora durante il corso della convenzione venisse valutata l'opportunità di nominare con decreto sindacale uno o più volontari formati per svolgere il ruolo di agenti accertatori ex art. 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689 quali figure incaricate di controllare il corretto svolgimento della raccolta differenziata e atte a comminare sanzioni a chi non rispetta le regole o abbandona i rifiuti l'Associazione assumerà tali obblighi senza aggravii di costi.

Articolo 3 - Compiti dell'Associazione - organizzazione e gestione del rapporto collaborativo.

1. L'Associazione si rende disponibile per la prestazione delle attività elencate all'articolo 2, a mettere a disposizione un numero, da definire con l'Amministrazione, di soci volontari e ad assicurare la propria collaborazione per un monte ore complessivo annuo di 300 ore.
2. L'associazione nomina altresì un Coordinatore il quale non riveste valore funzionale gerarchico ma svolge la gestione operativa delle attività di cui al presente accordo.
3. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre, a dare immediata comunicazione all'ufficio Ecologia e Ambiente e, per le attività che lo richiedono, al Corpo di Polizia Locale, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività pianificate, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.
4. Il Comune comunica al Coordinatore indicato dall'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione della collaborazione. Il Comune vigila sullo svolgimento delle attività dell'Associazione, avendo cura di verificare che i volontari della stessa, rispettino nelle loro attività di collaborazione le normative specifiche di settore.
5. Per l'adempimento della collaborazione oggetto della presente convenzione, i volontari devono redigere "relazioni" riguardanti le segnalazioni, nonché in determinati casi corredate di documentazioni fotografiche e trasmetterle all'ufficio comunale preposto al coordinamento nel più breve tempo possibile.
6. L'attività di prevenzione al rispetto delle norme di tutela ambientale, potrà essere effettuata anche svolgendo corsi di educazione ambientale presso le scuole medie inferiori e superiori cittadine.
7. L'attività dell'Associazione dovrà coordinarsi anche con quella della società AMV S.r.l. , partecipata del Comune di Valenza che si occupa della gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 4 - Stato giuridico dei volontari.

1. Le attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione sono volontarie, gratuite e rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.
2. La collaborazione dei volontari dell'Associazione in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del

personale dipendente.

3. I volontari nell'esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del C.P.
4. Nell'espletamento delle loro funzioni non possono essere armate, anche se sono regolarmente autorizzate al porto d'armi per altri titoli.
5. I volontari dell'associazione svolgono il proprio servizio munite di apposito tesserino rilasciato dal Comune di Valenza, indicante:
 - a) Denominazione dell'Ente;
 - b) Cognome e nome;
 - c) Numero identificativo del tesserino;
 - d) Data di rilascio del decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, di individuazione dell'Associazione A.I.S.A., quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
6. I soci volontari iscritti alla data di stipula del presente accordo dovranno sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto indicato nello stesso, circa le modalità di svolgimento delle attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Formazione e aggiornamenti.

1. L'Associazione garantisce che, i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche, acquisite a seguito della frequenza e superamento di corsi organizzati dall'associazione stessa.
2. L'Associazione si impegna, come previsto tra l'altro dallo Statuto e Regolamento interno, ad istruire il proprio personale con corsi periodici di specializzazione e di aggiornamento, per i settori specifici di competenza.
3. I volontari partecipano gratuitamente ai corsi di aggiornamento e di addestramento nei singoli settori operativi organizzati dal Comune di Valenza.

Articolo 6 – Dotazione dei volontari dell'Associazione.

1. I volontari dell'Associazione, svolgono l'attività di prevenzione e collaborazione, indossando una divisa fornita dall'AISA con la scritta:
A.I.S.A. – Vigilanza Ambientale, senza nulla pretendere nei confronti del Comune, per approvvigionamenti di vestiario, essendo questo a totale carico dei soci dell'Associazione, come previsto dal regolamento della stessa.
2. Saranno comunicate all'Ufficio Ecologia e Ambiente e al Comando Polizia Locale, a cura dell'associazione, le eventuali modifiche o integrazioni delle dotazioni (divisa, automezzi, ecc...).

Articolo 7 - Assicurazione per i volontari dell'Associazione

1. L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'Associazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnategli con la presente convenzione.
L'Associazione interessata assume in modo esclusivo, diretto e totale ogni rischio e responsabilità riguardanti i propri soci volontari o derivanti da essi, sotto il profilo civile, penale inerente e conseguente all'esecuzione delle attività sopra descritte.
2. L'Associazione provvederà a propria cura e spese alla stipula di apposita

Polizza assicurativa, contro il rischio di eventuali infortuni subiti dai volontari durante l'espletamento del proprio servizio di collaborazione in parola e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza nonché per la responsabilità civile e danni verso terzi.

In dipendenza di fatti inerenti o connessi ad esse è comunque esclusa qualsiasi responsabilità nell'Amministrazione Comunale nei confronti di chiunque.

Il personale inviato ad operare sull'area in argomento dovrà essere assicurato ai sensi della normativa vigente e contro eventuali danni che dovesse arrecare a terzi durante l'esecuzione delle proprie funzioni.

Articolo 8 – Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione a titolo di contributo forfettario comprensivo di tutta l'attività svolta come prevista dalla presente convenzione, un importo pari ad € 1.000,00 annui, in due tranches con cadenza semestrale.
2. Il contributo sarà erogato sulla base delle rendicontazioni sull'attività svolta nel semestre comunicate dall'Associazione.
3. Con il suddetto importo si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con l'importo convenuto.

Articolo 9 - Nomina dei responsabili

Il Responsabile dell'Associazione per l'esecuzione della presente Convenzione è il/la _____, Qualifica _____. Egli sarà unico referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione per tutta la durata della Convenzione.

Il Comune di Valenza, per l'esecuzione dei rapporti di cui alla presente Convenzione, nomina il/la _____ - Settore III - Ufficio Ecologia e Ambiente e _____ Settore I - Polizia Locale.

Articolo 10 – Durata della convenzione.

1. La presente convenzione avrà effetto tra le parti dal momento dell'avvenuta sottoscrizione che comporta l'accettazione espressa di tutto quanto nella stessa contenuto, senza esclusioni, da parte dell'associazione.
2. La durata della convenzione è stabilita in anni 1 (uno) e potrà essere rinnovata dal Comune di Valenza qualora persistano le ragioni di necessità e di pubblico interesse che hanno portato alla stipula della convenzione stessa.
3. L'eventuale rinnovo può essere oggetto di apposita nuova convenzione, salvo che la stessa non venga revocata per giustificato motivo almeno 60 gg. prima della naturale scadenza.

Articolo 11 - Revoca convenzione

1. La presente convenzione potrà essere revocata con atto formale dal Comune di Valenza a seguito di ripetute violazioni e gravi inadempienze dell'Associazione riflettenti l'attività svolta, quando la stessa non adempia o non possa più adempiere agli impegni stabiliti dalla convenzione o quando per negligenza o imperizia dei propri soci venga compromessa in qualunque fase la tempestiva

esecuzione e la buona riuscita delle funzioni previste.

2. Ove si verificano le condizioni precitate il Comune assegna, con lettera, un termine di giorni quindici per eventuali controdeduzioni e qualora determini di non accoglierle verrà revocata la Convenzione dandone comunicazione all'Associazione con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
3. La decadenza della presente convenzione comporterà la corresponsione della quota parte del contributo determinato in proporzione ai mesi in cui l'attività è stata resa senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto.

Art. 12 - Obbligo di osservanza del codice di comportamento dei dipendenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza, allegato al piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in vigore, è fatto obbligo agli operatori dell'organizzazione contraente di rispettare le norme del precitato codice di comportamento pena la risoluzione della convenzione visionabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 13 - Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 il presente atto è esente da imposta di bollo. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi relativi a altre imposte e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 15 - Foro competente

La presente Convenzione sarà disciplinata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione o altrimenti cessazione d'efficacia della Convenzione, o in qualsiasi modo relativa allo stesso, qualora non sia suscettibile di essere risolta amichevolmente, il Foro competente è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Valenza. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Valenza nella persona del suo legale Rappresentante, il Sindaco pro tempore.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III _____

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE _____